

## **TI\_GERICHTE 36.2007.162 vom 13. März 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2007.162](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2007.162)

FR: TI\_GERICHTE 36.2007.162 du 13 mars 2008

IT: TI\_GERICHTE 36.2007.162 del 13 marzo 2008

### **Regeste**

Moglie debitrice solidale, siccome convivente con il marito, per i premi non pagati dal consorte

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del

#### **E. 4**

In virtù del diritto cantonale la materia è retta dall'art. 22 LPrTCA che regola le "Spese di patrocinio. Ripetibili" (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborso (ossia delle anticipazioni che l'assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGa). 12. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a più riprese si è invece espresso sul tema delle spese vive sopportate da un ricorrente vincente o parzialmente vincente in causa. Questa Corte ha più volte rilevato che, se appare giusto non attribuire ripetibili, salvo casi d'eccezione che qui non occorre evocare, risulta inammissibile che un assicurato – che, (non patrocinato), per far valere i propri diritti e le sue ragioni – debba adire il Tribunale e sopportare spese di vario genere quali quelle di scritturazione, di fotocopie, di invio raccomandato, ed analoghe, non possa vedersi rimborsare questi dispendi. Il tema non è nuovo per CO 1 che già nella procedura 36.2004.34 in re B. si è vista chiamare a rimborsare alla parte ricorrente di allora le spese vive da questa sopportate (cfr. sentenza TCA 22 aprile 2004). Nel caso ticinese giudicato il 3 dicembre 2003 il ricorrente, laureato che agiva a titolo personale si era visto riconoscere congrue spese (non ripetibili o indennità di patrocinio) per i dispendi inutilmente sopportati a fronte di atteggiamento superficiale dell'amministrazione. Come detto, nel caso concreto, la ricorrente è sostanzialmente vincente per 2/3 per questo motivo, alla luce degli scritti al Tribunale, delle fotocopie prodotte, degli atti trasmessi e delle prese di posizione, appare corretto riconoscere alla signora RI 1 un importo di CHF 70.- a titolo di rimborso spese per la gestione della procedura. 13. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la

decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.